



Legge federale sul Fondo per gli armamenti

(LFArm)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 60 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Art. 1 Fondo

¹ Un fondo speciale secondo l'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005³ (LFC) è istituito per finanziare le uscite per l'armamento dell'esercito (Fondo per gli armamenti).

² Il Fondo per gli armamenti è un fondo senza personalità giuridica con contabilità propria.

³ Può contrarre debiti esclusivamente in conformità all'articolo 6.

⁴ La LFC è applicabile a titolo sussidiario.

Art. 2 Scopo

¹ Le risorse del Fondo servono a finanziare le uscite per l'armamento dell'esercito.

² Le uscite per l'armamento comprendono uscite per:

- a. il materiale d'armamento;
- b. l'equipaggiamento e altro materiale dell'esercito;
- c. munizioni d'impiego e d'istruzione nonché la gestione delle munizioni;

¹ RS 101
² FF 2026 ...
³ RS 611.0

- d. la progettazione e la preparazione di acquisti nonché il collaudo del materiale secondo le lettere a–c.

Art. 3 Conto del Fondo

¹ Il conto del Fondo si compone almeno di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti.

² Il conto economico riporta almeno:

- a. come ricavi:
 1. i ricavi netti derivanti dall'aumento dell'imposta sul valore aggiunto secondo l'articolo 196 numero 14 capoverso 6 Cost.,
 2. i conferimenti dal bilancio generale della Confederazione;
- b. come spese:
 1. le uscite di cui all'articolo 2,
 2. gli interessi sui mutui di tesoreria.

³ Il bilancio riporta almeno:

- a. tra gli attivi: i valori patrimoniali;
- b. tra i passivi: gli impegni e il capitale proprio.

⁴ Il conto degli investimenti riporta almeno gli investimenti in materiale d'armamento e munizioni.

Art. 4 Conferimenti

¹ Al Fondo per gli armamenti sono assegnati i ricavi netti derivanti dall'aumento dell'imposta sul valore aggiunto secondo l'articolo 196 numero 14 capoverso 6 Cost.

² Nel quadro del preventivo della Confederazione, il Consiglio federale propone all'Assemblea federale l'importo delle risorse finanziarie da assegnare dal bilancio generale della Confederazione.

Art. 5 Prelievi

L'Assemblea federale stabilisce con decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, l'importo massimo delle risorse che può essere prelevato dal Fondo per gli armamenti nel rispettivo anno.

Art. 6 Mutui di tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) può accordare mutui di tesoreria al Fondo per gli armamenti per coprire picchi nei pagamenti.

² I mutui possono raggiungere un importo massimo complessivo di sei miliardi di franchi. A partire dal quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 196, numero 14, capoverso 6

Cost., tale importo massimo si riduce annualmente di 1 miliardo di franchi alla fine di ogni anno.

³ I singoli mutui devono essere restituiti integralmente entro sette anni, ma al più tardi entro la scadenza dell'aumento temporaneo dell'imposta sul valore aggiunto.

⁴ Gli interessi applicati ai mutui devono coprire i costi di finanziamento della Confederazione. L'AFF stabilisce i dettagli.

Art. 7 Rendiconto

Nell'ambito del messaggio sull'esercito, al fine di gestire i crediti d'impegno in funzione delle uscite per l'armamento il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale:

- a. sullo stato e sul profilo delle capacità dell'esercito;
- b. sullo stato di attuazione dei programmi d'armamento;
- c. sullo sviluppo previsto delle forze armate e sui programmi d'armamento necessari a tale scopo.

Art. 8 Presentazione del conto del Fondo e pianificazione finanziaria

¹ Il Consiglio federale sottopone ogni anno il conto del Fondo all'approvazione dell'Assemblea federale.

² Elabora, in relazione al Fondo per gli armamenti, una pianificazione finanziaria dei tre anni successivi al preventivo e la trasmette per conoscenza all'Assemblea federale insieme al preventivo.

Art. 9 Durata limitata, valutazione e scioglimento del Fondo per gli armamenti

¹ La durata del Fondo è limitata a un anno dopo la scadenza dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto secondo l'articolo 196 numero 14 capoverso 6 Cost.

² Due anni prima della scadenza dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto il Consiglio federale valuta se mantenere il Fondo per gli armamenti.

³ In caso di scioglimento del Fondo per gli armamenti, l'utile da liquidazione rimanente è trasferito al bilancio generale della Confederazione ed è impiegato per coprire uscite per l'armamento.

Art. 10 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore soltanto se l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto secondo l'articolo 196 numero 14 capoverso 6 Cost. è accolto dal Popolo e dai Cantoni in occasione della votazione.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; può disporre l'entrata in vigore retroattiva.